DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 senembre 2004, il. 899.		
Piano di eradicazione e di sorveglianza della malattia vescicolare del suino, di controllo della malattia di Anjeszky e di sorveglianza della peste suina classica sul territorio della Regione Lazio	Pag.	23
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 scalembre 2004, n. 900.		

	mulattia di Anjeszky e di sorveglianza della peste suina classica sul territorio della Regione Lazio	Pag.	23
ŧ	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 scriembre 2004, n. 900.		
	Approvazione dello statuto dell'Agenzia Regionale per i Trapianti e Patologie connesse ex		100
	art. 10 della legge regionale n. 37/2003	34	+9

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DA	L PROCESSO	O VERBALE DEI	LLA SEDUTA DEL	2 4 SET. 20	104
ADDI	SET. 2004 COLOMBO, 2	NELLA SE 12 ROMA, SI E'	DUTA DELLA REGIO RIUNITA LA GIUNTA	NE LAZIO, IN REGIONALI	VIA E COSI'
STORACE SIMEONI AUGELLO CIARAMELLETTI CIOCCHETTI FORMISANO GARGANO	Giorgio V Andrea Luigi Luciano Anna Teresa Giulio	Presidente Vice Presidente Assessore ommaso NARDIN	IANNARILLI PRESTAGIOVANNI ROBILOTTA SAPONARO SARACENI VERZASCHI	Antonello Bruno Donato Francesco Vincenzo Mar Marco	Assessore " " ria "
		SIS			

DELIBERAZIONE N. - 899-

OGGETTO:

Piano di eradicazione e di sorveglianza della Malattia Vescicolare del Suino, di controllo della Malattia di Aujeszky e di sorveglianza della Peste Suina Classica sul territorio della Regione Lazio.



Oggetto: Piano di eradicazione e di sorveglianza della Malattia Vescicolare del Suino, di controllo della Malattia di Aujeszky e di sorveglianza della Peste Suina Classica sul territorio della Regione Lazio.

La Giunta Regionale

Su proposta dell'Assessore alla Sanità,

VISTO il T.U.LL.SS. approvato con R.D. n. 1265/34 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L. 23 dicembre 1978, n.833 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1996, n.317 – Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;

VISTO il D.Lgs 22 maggio 1999, n.196 – Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina;

VISTO il D.P.R. 17 maggio 1996, n.362 – Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1992 che introduce misure generali di lotta contro talune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;

VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 1° aprile 1997 – Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina;

VISTA la Decisione della Commissione 2000/428/CE del 4 luglio 2000, che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione dei risultati degli esami di laboratorio ai fini della conferma e della diagnosi differenziale della malattia vescicolare dei suini;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 26 luglio 2001 – Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare e di sorveglianza per la peste suina classica;

PRESO ATTO che la Regione Lazio risulta accreditata per malattia vescicolare del suino e che pertanto occorre, predisporre un adeguato piano di sorveglianza nei confronti di tale malattia, tenendo conto delle indicazioni del Ministero della Salute, al fine di conservare tale status sanitario;

RITENUTO, di contemperare, al fine di uso razionale delle risorse a disposizione, tale Piano di Sorveglianza con quelli della Peste Suina Classica e della malattia di Aujeszky;

PRESO ATTO, a tal riguardo, del piano operativo predisposto dalla competente Direzione Regionale del Servizio Sanitario regionale denominato "Piano di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare del suino, di controllo della malattia di Aujeszky e di sorveglianza della Peste suina classica sul territorio della Regione Lazio;

RITENUTO di approvare tale piano, demandando ai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali e all'Istituto Zooprofilattico delle regioni Lazio e Toscana, ciascuno per la parte di propria competenza, la sua attuazione;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002 n.1;

RITENUTO di affidare al Direttore del Dipartimento Sociale l'adozione di eventuali atti di organizzazione ai fini dell'attuazione della presente deliberazione e l'emanazione di misure di revisione annuali del Piano stesso, sulla base della situazione epidemiologica e delle disposizioni del Ministero della Salute;

Esperita la procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

DELIBERA

1. E' approvato il "Piano di eradicazione e di sorveglianza della Malattia Vescicolare del Suino, di controllo della Malattia di Aujeszky e di sorveglianza della Peste Suina Classica sul territorio della Regione Lazio" allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

2. I competenti Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali e l'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana, ciascuna per la parte di propria competenza sono incaricati della sua attuazione.

3. Il Direttore del Dipartimento Sociale è incaricato dell'adozione di eventuali atti di organizzazione ai fini dell'attuazione della presente deliberazione e della emanazione di misure di revisione annuali del Piano stesso, sulla base della situazione epidemiologica e delle disposizioni del Ministero della Salute.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

27 SET. 2004





ALLES, 244 DELIGEN, 899

PIANO DI ERADICAZIONE E DI SORVEGLIANZA DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO, DI CONTROLLO DELLA MALATTIA DI AUJESZKY E DI SORVEGLIANZA DELLA PESTE SUINA CLASSICA SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO

Art.1 Obiettivi del piano

- 1. Obiettivi del "piano di sorveglianza e di eradicazione della malattia vescicolare del suino (MVS) di controllo della malattia di Aujeszky e di sorveglianza della peste suina classica sul territorio della Regione Lazio", di seguito denominato "piano" sono:
- a. il mantenimento dello stato di accreditamento nei confronti della malattia vescicolare da enterovirus del suino, ai sensi del piano nazionale,
- b. la sorveglianza nei confronti della malattia vescicolare da enterovirus del suino,
- c. il controllo della malattia di Aujeszky nel suino.
- d. la sorveglianza della peste suina classica.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi del presente piano si intende per:

- a. azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo anche all'aria aperta, in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, comprese le stalle di sosta dei commercianti e i mercati;
- b. allevamento da riproduzione: allevamento in cui vengono detenuti verri e scrofe destinati alla produzione di suinetti;
- c. allevamento da riproduzione a ciclo chiuso: l'allevamento da riproduzione in cui suini i prodotti sono destinati a rimanere nella azienda prevalentemente all'ingrasso e al termine del ciclo produttivo movimentati unicamente verso un macello;
- de allevamento da riproduzione a ciclo aperto: l'allevamento da riproduzione in cui i suini prodotti sono venduti per l'ingrasso o la riproduzione, salvo quelli utilizzati per la rimonta, oppure l'allevamento da riproduzione che introduce suinetti per l'ingrasso da altri allevamenti;
- allevamento da ingrasso: l'allevamento in cui si pratica esclusivamente l'ingrasso dei suini
 - f. stalla di sosta: azienda di un commerciante autorizzata ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n.320 o ai sensi dell'articolo 11 del Decreto legislativo n 22 maggio 1999 n.196, caratterizzata da una netta separazione fisica e funzionale da qualunque tipologia di azienda sopra citata e nella quale vi sia un regolare avvicendamento degli animali comprati e venduti entro trenta giorni dall'acquisto;
 - g. azienda "a fondo cieco per MVS": azienda nella quali si verificano le condizioni di cui all'art. 6, lettera C, paragrafo 1.

Art.3 Obblighi

- 1. Tutte le aziende da riproduzione presenti sul territorio della Regione Lazio, con un numero di riproduttori pari almeno a due unità, devono essere accreditate per la malattia vescicolare da enterovirus del suino ai sensi del presente "piano".
- 2. Gli allevamenti da ingrasso possono introdurre unicamente capi provenienti da allevamenti accreditati per la MVS ai sensi del presente "piano" e scortati da relativa certificazione.

Art.4 Sorveglianza in allevamento

- A. Verifiche effettuate dal veterinario ufficiale in azienda prima del campionamento
- 1. Il campionamento è preceduto da una verifica del veterinario ufficiale su:
- a. controllo delle movimentazioni delle partite in entrata ed uscita e della corrispondenza tra l'effettivo aziendale e quanto riportato nel registro aziendale di cui all'art 3, comma 3, del D.P.R. 30 aprile 1996 n.317;



- b. presenza dei certificati di lavaggio e disinfezione per gli automezzi utilizzati per il trasporto degli animali, di cui all'allegato C;
- 2. nelle stalle di sosta il veterinario ufficiale, inoltre, utilizzando l'allegata scheda (Allegato D), verifica:
- a. la tenuta del registro delle disinfezioni, di cui al successivo articolo 9, il suo aggiornamento e il corretto uso dei disinfettanti;
- b. il rispetto del regolare avvicendamento degli animali comprati e venduti entro 30 giorni dall'acquisto.
- B. Riscontro irregolarità
- 1. In presenza di irregolarità riguardo al precedente paragrafo A.1.a., la qualifica di accreditamento viene sospesa fino alla completa regolarizzazione del registro, a cura dell'allevatore.
- 2. Nel caso di non conformità riguardo alla verifica di cui al precedente punto A.2.a., tutti i suini presenti vanno inviati al macello e la qualifica di accreditamento della stalla di sosta è sospesa fino alla completa esecuzione delle operazioni di pulizia e disinfezione.
- 3. Nel caso in cui all'interno di un'azienda vengano individuati suini di provenienza non nota, la ASL adotta i provvedimenti di cui all'art.10 dell'OM 26 luglio 2001, in particolare:
- a. sequestro dell'azienda e la revoca della qualifica;
- b. effettuazione di due controlli sierologici con esito negativo, di cui il secondo effettuato non meno di 28 e non oltre i 40 giorni dal primo, su un numero di riproduttori pari a quanto indicato nella tabella di cui all'allegato II dell'Ordinanza del Ministero della Salute 26 luglio 2001 e comprensivo dei soggetti di origine non nota.
- C. Modalità di campionamento
- 1. I prelievi sono effettuati con le seguenti modalità:
- a. Aziende da riproduzione a ciclo aperto:
- a cadenza semestrale, un prelievo di 12 campioni di sangue da altrettanti riproduttori in maniera tale da garantire la rappresentatività di tutte le strutture aziendali; una volta all'anno, se il numero di riproduttori presenti in azienda è inferiore alle 12 unità, il prelievo viene effettuato su tutti i riproduttori.
- b. Aziende da riproduzione a ciclo chiuso:
- a cadenza annuale, un prelievo di 12 campioni di sangue, in maniera tale da garantire l rappresentatività di tutte le strutture aziendali; se il numero di riproduttori presenti in azienda inferiore alle 12 unità, il prelievo viene effettuato su tutti i riproduttori.

La categoria degli animali oggetto di prelievo deve essere tassativamente indicata nell'apposita scheda di prelievo (allegato A).

- c. Stalle di sosta:
- prelievo a cadenza mensile di pool di feci per ogni box di stabulazione presente in azienda, per la ricerca di virus della MVS nell'ambiente; in attesa del responso del laboratorio non si applica il divieto di movimentazione delle partite.
- In caso di esito positivo al test PCR, eventuali ulteriori indagini vanno concordate con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana e il Centro di referenza nazionale (CERVES).
- 2. I campioni di sangue e feci prelevati vanno inviati al Dipartimento Territoriale competente per territorio dell' l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana dove vengono sottoposti a prove di laboratorio nei confronti della MVS.
- 3. L'accertamento sierologico degli allevamenti da riproduzione per la malattia di Aujeszky, previsto dal piano nazionale di controllo, viene effettuato dal laboratorio in concomitanza con le prove per MVS, tale controllo è annuale e deve essere richiesto espressamente sulla "scheda accompagnamento campioni".
- 4. Se i suini non sono identificabili singolarmente, è necessario marcarli contestualmente al prelievo, preferibilmente con marca auricolare recante un numero progressivo: è infatti indispensabile poter individuare i suini eventualmente risultati positivi.

Art. 5

Introduzioni di animali

L'accreditamento nei confronti della MVS, sia negli allevamenti da riproduzione, che in quelli da ingrasso e nelle stalle di sosta, è mantenuto a condizione che tutti i suini introdotti in azienda siano scortati da certificato sanitario da cui risulti che gli animali provengono da allevamenti accreditati per MVS, con la data dell'ultimo prelievo effettuato.

Art.6

Misure da attuarsi in presenza di positività sierologica

- A. Riscontro di una singola sieropositività sui campioni prelevati
- 1. L' ASL:
- a. attua il sequestro della azienda,
- b. sospende temporaneamente la qualifica aziendale,
- c. dispone l'effettuazione di un secondo prelievo di sangue dal suino sieropositivo e da almeno 10 suini a contatto, trascorsi sette o più giorni dal precedente campione.
- 2. Se, a conclusione dei controlli effettuati, il singolo soggetto sieropositivo rientra nella definizione di singleton reactor, ai sensi dell'art.11 dell'Ordinanza del Ministero della Salute 26 luglio 2001, lo stesso deve essere macellato secondo le modalità indicate al successivo articolo 7.
- 3. Se al contrario la positività sierologica non è ascrivibile a singleton reactor, la ASL procede ad applicare quanto disposto al punto successivo.
- B. Riscontro di più sieropositività sui campioni prelevati
- 1. L'ASL, anche prima della conferma al test di sieroneutralizzazione:
- a. attua il sequestro della azienda
- b. sospende temporaneamente la qualifica aziendale;
- c. dispone:
- un prelievo di feci dalle diverse strutture dell'azienda ed a campione dai soggetti sieropositivi,
- prelievo di sangue da un numero di soggetti pari a quello indicato nella tabella di cui all'allegato ll'Ordinanza del Ministero della Sanità 26 luglio 2001.
- el caso in cui l'esame sul campione di feci sia negativo e venga evidenziata esclusivamente la siappositività, la A.S.L. provvede alla revoca dello stato di accreditamento della azienda, effettua un lievo di sangue da tutti i riproduttori non ancora campionati e ordina la macellazione dei riproduttori sieropositivi, secondo le modalità prescritte all'articolo 7.
 - 3. Per i suini da ingrasso presenti nelle aziende sieropositive le misure da attuarsi vengono concordate di volta in volta di concerto tra ASL, Regione e Ministero della Salute.
 - 4. In caso di dimostrata necessità, la macellazione dei riproduttori sieropositivi presenti nelle aziende può essere effettuata secondo un piano concordato tra la Regione medesima, la A.S.L. e il Ministero della Salute.
 - C. Azienda "a fondo cieco per MVS"
 - 1. Si definisce azienda "a fondo cieco per MVS" un'azienda collegata epidemiologicamente con un focolaio di MVS, in cui venga accertata una positività sierologica, a condizione che:
 - a. a seguito di controlli sierologici sia possibile escludere una circolazione virale in atto;
 - b. non sia stata dimostrata la presenza del virus della malattia vescicolare da enterovirus né nei suini, né nell'ambiente;
 - c. l'indagine epidemiologica accerti che non si siano verificati contatti a rischio con altre aziende;
 - d. tutti gli allevamenti presenti nel raggio di 10 km attorno alla zona infetta siano identificati.
 - 2. In caso di azienda "a fondo cieco per MVS", si applicano le seguenti misure:
 - a. tutti gli animali sensibili presenti nell'allevamento vengono immediatamente abbattuti e distrutti;
 - b. tutte le aziende, comprese quelle da ingrasso, presenti nell'ambito di una zona delimitata da un raggio di 10 km dall'allevamento sieropositivo vengono sottoposte a un controllo sierologico per la conferma dell'accreditamento, effettuato su un numero di soggetti come da tabella di cui all'allegato II dell'Ordinanza del Ministero della Salute 26 luglio 2001. L'accreditamento sarà riconfermato in seguito ad esito negativo dei test sierologici.
 - c. La movimentazione degli animali potrà avvenire:



- dalle aziende situate nell'ambito nella zona delimitata da un raggio di 3 km dall'allevamento sieropositivo, dopo che tutte le aziende presenti siano state testate almeno una volta,
- dalle aziende presenti nell'ambito della zona compresa tra i 3 e i 10 km dalla sede dell'allevamento sieropositivo, dopo che aver acquisito l'esito favorevole del controllo sierologico relativo all'azienda stessa.

Art. 7

Modalità di macellazione dei soggetti sieropositivi

- 1. I riproduttori sieropositivi devono essere macellati entro il termine massimo di settantadue ore dalla emissione della Ordinanza di abbattimento e inviati sotto vincolo sanitario in un macello posto preferibilmente nel territorio di competenza della Provincia o eventualmente presso un macello posto nel territorio della Regione.
- 2. I suini sieropositivi destinati al macello devono essere identificati individualmente.
- 3. Nella "Dichiarazione di provenienza degli animali" di cui al DPR 317/96 oltre ad indicare i codici identificativi di cui al comma 1 viene altresì riportata la dicitura "suini sieropositivi per MVS".
- 4. Il veterinario ufficiale responsabile del macello informa la A.S.L. competente dell'avvenuta macellazione.
- 5. Il veterinario ufficiale responsabile del macello provvede affinché i suini sieropositivi, inclusi i singleton reactor, vengano mantenuti e macellati separatamente dagli altri suini e le loro carni, bollate come prescritto, siano riservate esclusivamente al mercato nazionale. Per tali suini, inoltre si procederà alla distruzione di testa e pacchetto intestinale.

Art. 8

Procedure per il riaccreditamento delle aziende

- 1. Le aziende da riproduzione che hanno perso la qualifica per riscontrata sieropositività sono riaccreditate dopo l'attuazione di due controlli sierologici con esito negativo, di cui il secondo effettuato non meno di 28 e non oltre i 40 giorni dal primo, su un numero di riproduttori pari a quanto indicato nella tabella di cui all'allegato II dell'Ordinanza del Ministero della Salute 26 luglio 2001.
- 2. Le aziende da riproduzione presenti in zona di protezione ai sensi del DPR 17 maggio 1996, n.362, vengono riaccreditate in seguito a due controlli sierologici con esito negativo, di cui il secondo effettuato in un periodo compreso tra i 28 ed i 40 giorni dal primo, su un numero di soggetti come da tabella di cui all'allegato II dell'Ordinanza del Ministero della Salute 26 luglio 2001.
- 3. Le aziende da riproduzione presenti in zona di sorveglianza ai sensi del DPR 17 maggio 1996, n.362, vengono riaccreditate in seguito all'effettuazione di un unico controllo sierologico ad esito negativo effettuato su un numero di soggetti come da tabella di cui all'allegato II dell'Ordinanza del Ministero della Salute 26 luglio 2001.
- 4. Le aziende in fase di riaccreditamento non possono movimentare riproduttori verso altre aziende.

Art. 9

Disinfezioni nelle stalle di sosta e centri di raccolta, stalle annesse ai macelli

- 1. Le stalle di sosta dei commercianti, i centri di raccolta nonché le stalle annesse ai macelli devono essere sottoposte ad un'accurata pulizia tramite idropulitrici a pressione e a disinfezione con prodotti di provata efficacia nei confronti della MVS elencati all'allegato IV della Ordinanza Ministeriale 5 agosto 1999 (Allegato E).
- 2. Il lavaggio e la disinfezione devono essere condotti dopo che è stato effettuato lo svuotamento del locale di stabulazione.
- 3. Le informazioni relative alla disinfezione devono essere riportate su un apposito registro che deve riportare almeno i seguenti dati:
- a. Carico:
- nome commerciale del disinfettante, e relativo principio attivo;
- data e quantità del disinfettante acquistato;
- b. Scarico:
- quantità di disinfettante utilizzato e concentrazione di utilizzo;

- data della disinfezione:
- 4. Il Veterinario Ufficiale verifica la presenza in azienda delle attrezzature necessarie per effettuare la pulizia e disinfezione e controlla la tenuta del registro.

Art. 10 Misure di igiene

- 1. L'ingresso per il trasporto di suini negli allevamenti, nelle stalle di sosta e nei centri di raccolta, è consentito esclusivamente ad automezzi lavati e disinfettati.
- 2. Il proprietario o il detentore degli animali ritira l'apposita dichiarazione del trasportatore relativa all'avvenuto lavaggio e disinfezione dell'automezzo di cui all'allegato C.
- 3. Tale dichiarazione deve essere tenuta agli atti per un anno.
- 4. Le AA.SS.LL. provvederanno a predisporre, ove possibile, un punto di lavaggio e disinfezione o, in alternativa, ad individuare almeno un impianto di lavaggio e disinfezione a tal fine autorizzato.
- 5. L'ingresso negli allevamenti per il carico dei suini è consentito unicamente ad automezzi vuoti; il carico sullo stesso automezzo di suini provenienti da più allevamenti è consentito unicamente se viene effettuato dall'esterno degli allevamenti.
- 6. L'ingresso di persone estranee nei locali di stabulazione dei suini è consentito unicamente nel rispetto di precauzioni indispensabili ad evitare possibili contaminazioni; a tal fine dovranno essere disponibili presso l'allevamento vestiti, calzari a perdere o comunque lavabili e disinfettabili a cura del detentore degli animali.

Art. 11 Modulistica

- 1. I campioni inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) competente per territorio devono essere accompagnati dal modello allegato al presente piano (allegato A), che deve essere compilato in ogni sua parte;
- 2. L'indagine epidemiologica in caso di sieropositività o di focolaio va redatta impiegando il modello conforme all'allegato B al presente decreto.
- Presso le stalle di sosta dei suini, in occasione delle verifiche prima del campionamento, il vate nario ufficiale dell'ASL utilizza la scheda allegato D al presente piano.





899. Q

PIANO DI ERADICAZIONE E DI SORVEGLIANZA DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO, DI CONTROLLO DELLA MALATTIA DI AUJESZKY E DI SORVEGLIANZA DELLA PESTE SUINA CLASSICA SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO

Allegato A			San l
SCHEDA	A DI ACCOMPAC	GNAMENTO CAN	<u>APIONI</u>
REGIONE LAZIO		PROVINCIA:	(in)
ASL		DISTRETTO:	· ·
TEL:		FAX:	
MOTIVO DEI	CAMPIONAME	NTO(barrare una	sola casella):
CONTROLLO DI CONFERMA II	N AZIENDA ACCI	REDITATA	
CONTROLLO IN STALLA DI SC	OSTA		
A SEGUITO DI SIEROPOSITIVI O IN AZIENDA	TA' RISCONTRAT	ΓA AL MACELLO	
RI/ACQUISIZIONE DELL'ACCE		,	2°prelievo []
CORRELAZIONE EPIDEMIOLO		LAIO	[]
ASIENDA IN ZONA DI PROTEZ	IONE		
AZZENDA IN ZONA DI SORVEC	GLIANZA		
Alte amento di provenienza dei s CODICE DI IDENTIFICAZIONE	uini		
317/96)	AZIENDA (DPK		
PROPRIETARIO			
PR	LOCALITA'		
INDIRIZZO PRODUTTIVO	[] Riproduzione	e ciclo aperto	[] Ingrasso [] Stalla di sosta
N° RIPRODUTTORI PRESENTI		N° CAPI PRI	ESENTI
MACELLO DI PRELIEVO DEI CA	AMPIONI		DOLLATI
DENOMINAZIONE			
PR COMUN [] MACELLO CEE	E	LOCALIT	
II WINCEPER CER		[] MACELLO A	CAPACITA' LIMITATA
DATA PRELIEVO CAMPIONI		TIPO CAMPION	[] FECI n.
Altri esami da effettuare	··		[] EPITELIO n.
[] MALATTIA DI ALIJESZKV		DALTRO	



MARCHE AURICOLARI DEI	TATUAGGIO	CATEGORIA (3)	MARCHE AURICOLARI DEI	TATUAGGIO	CATEGORIA (3)
SUINI CAMPIONATI			SUINI CAMPIONATI		
1.			30.		
2.			31.		
3.			32.		
4.			33.		
5. •			34.		
6.			35.		
7.			36.		
8.		**	37.		
9.			38.		
10.			39,		
11.			40.		
12.			41.		CVON W
13.			42.		- 6/4
14.			43.		DIR CA
15.			44.	<u>, </u>	12/
16.			45.		- X
17.			46.		
18.	·	<u> </u>	47.	<u> </u>	ļ
19.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		48.		
20.			49.		
21.			50.	·	
22.			51.		
23.				·	
24.			52.		
25.			53.		
26.			54.		
27.			55.		
28.			56.		
29.			57.		
47.			58.		

OSSERVAZIONI	
•	
IL VETERINARIO PRELEVATORE	

⁽³⁾ La categoria dell'animale va indicata obbligatoriamente in caso di prelievo al macello e qualora sia stata richiesta la ricerca di anticorpi per la malattia di Aujeszky. Usare le seguenti dizioni : PRIMIPARA, PLURIPARA, VERRO, MAGRONE (120-180 gg), GRASSO (> 180 gg)

ALLEG. alia DELIB. N. 899
DEL 24 SET. 2004
\mathcal{O}_{l}

INDAGINE EPIDEMIOLOGIA PER MALATTIA VESCICOLARE E

PESTE SUINA CLASSICA DEL SUINO

La malattia è stata diagnosticata/sospettata in seguito a: SOSPETTO CLINICO/ANATOMO-PATOLOGICO SIEROPOSITIVITA' ISOLAMENTO VIRALE CORRELAZIONE EPIDEMIOLOGICA 1. AÑAGRAFE DELL'AZIENDA LECODICE AZIENDALE: 1.2 DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA: 1.3 PROPRIETARIO: 1.4 DETENTORE (se diverso dal proprietario): 1.5 INDIRIZZO DELL'AZIENDA: COMUNE: PROVINCIA: 1.6 ASL: DISTRETTO: VETERINARIO DIRIGENTE AREA A: VETERINARIO CHE HA ESEGUITO L' INDAGINE: TELEFONO (anche cellulare):



2. TIPOLOGIA DELL'AZIENDA

2.1 SPECIE ALLEVATE:			
SPECIE ALLEVATE:	SUINO		
	CINGHIALE		
	MISTO		
2.2 INDIRIZZO PRODUTTIVO		•	
RIPRODUZIONE CICLO CHIU	so		ONE
RIPRODUZIONE CICLO APER	то		TZ RE
INGRASSO			E X
MAGRONAGGIO			
STALLA DI SOSTA			
STALLA DI SOSTA ANNESSA	A UN MACELLO		

3. CENSIMENTO E DISTRIBUZIONE DEI SUINI PRESENTI IN AZIENDA

STRUTTURA*

Categoria	Numero	Con sintomi/lesioni	Sieropositivi
Scrofe			3.00.000.000.000
Verri			
Scrofette			
Suinetti sotto scrofa			
Lattoni			
Svezzati		-	
Magroni			
Grassi			

STRUTTURA*

Categoria	Numero	Con sintomi/lesioni	Sieropositivi
Scrofe			274.5
Verri			
Scrofette			
Suinetti sotto scrofa			
Lattoni			
Svezzati			
Magroni			
Grassi	_		

STRUTTURA*

Categoria	Numero	Con sintomi/lesioni	Sieropositivi
Scrofe			5.0.005
Verri			
Scrofette			
Suinetti sotto scrofa			
Lattoni			
Svezzati			
Magroni			
Grassi			

^{*}Per ogni struttura dell'azienda deve essere compilata una tabella. Per struttura si intende l'edificio in cui sono ricoverati ed allevati i suini. La struttura può essere identificata con numeri progressivi, lettere, o specificata per esteso (es.: sala partp, settotr gestazione, magronaggio, ingrasso, etc.) e deve corrispondere a quanto decritto nella planimetria dell'azienda.



4. INFORMAZIONI INERENTI LA CONDUZIONE AZIENDALE

4.1 L'azienda è dotata di barriere che impediscono l'accesso ai no di cinta)	on autorizzati? (cancelli, muri SI N0
4.2 L'abitazione è in azienda ?	SI NO
4.3 Esiste un macello annesso all'azienda?	SI NO
4.4 Il carico/scarico degli animali avviene	fuori dell'azienda
	all'interno dell'azienda
	all'entrata del capannone
	in una piazzola di carico
4.5 Si effettua la quarantena per animali di nuova introduzione	ne? SI NO
4.6 Esiste una zona in azienda destinata alla disinfezione deg	gli automezzi?
4.7 Tutto pieno-tutto vuoto (stalle di sosta, ingrasso e magroi	naggio) SI NO
4.8 Presenza di apparecchiature a pressione (pulivapor)	SI NO
4.9 Presenza di disinfettanti	SI NO
Se la risposta è affermativa, specificare il principio attivo usa	to:
1.10 Presenza di materiale monouso (copriabiti, tute, calzari,	etc.) SI No
.11 Dove sono ricoverate le scrofe da riforma?	Separate in box nel settore riproduzione
	Mescolate con i grassi
	Altro
.12 Il ritiro degli scarti avviene:	Specificare fuori dell'azienda
	all'interno dell'azienda
	all'entrata del capannone
	in una piazzola di carico

4.13 Il ritiro di carcasse	avviene:	fuori	dell'azienda		
		all'interno dell'azienda all'entrata del capannone			
4.14 Luogo di raccolta d	elle deiezioni:	Vasc	one di stoccaggio		
		Altro	Altro (specificare):		
4.15 Modalità di smaltim	ento delle deiezioni:	fertir	rigazione		
		in car	in campi di proprietà		
			ri campi convenzionati		
			(specificare):		
			(specificare)		
4.16 Mo dalità di smaltim	ento dei rifiuti alimentari				
4.17 L'azienda dispone d	i mezzi propri per il trasp	orto di animali?		☐ No	
	va, specificare il tipo di au		ga:		
	amiliari e/o i dipendenti h			••••	
	•	11		Sì 🗌 No	
Se la risposta è affermativ	va, compilare il seguente s	schema:			
Nome e cognome	Funzione	Aziende correlata			
		Codice	Proprietario/indirizzo		

5. MOVIMENTAZIONI

5.1 ANIMALI ACQUISTATI

(a partire dalla data dell'ultimo controllo sierologico e/o virologico negativo)

Data	Nº capi	categoria	Azienda di provenienza	Indirizzo dell'azienda	Titolare ditta trasporto nome e indirizzo	Targa Automezzo
<u></u>						
					7	
						
						A G
						REC
						100
-						
						

5.2 ANIMALI VENDUTI - (a partire dalla data dell'ultimo controllo sierologico e/o virologico negativo)

Data	N° capi	categoria	Azienda/macello di destinazione	Indirizzo dell'azienda/macello	Titolare ditta trasporto nome e indirizzo	Targa Automezzo



5.3 AUTOVEICOLI

Tipo di trasporto	Ultima data di accesso in azienda	Frequenza di accesso in azienda	Ditta usuale fornitrice del servizio e suo indirizzo	Targa automezzo*
Siero di latte				
Carcasse				
Liquami				
Alimenti				
Scarti				
Derattizzazione				
Altro (specificare				



^{*} nel caso in cui automezzi diversi eseguano il trasporto, segnalare la targa dell'automezzo che ha eseguito l'ultimo trasporto

5.4 PERSONE (nei 30 giorni precedenti la positività sierologica/virologica o del sospetto clinico)

Nome e cognome	Qualifica	Indirizzo	Motivo visita	Data visita
·.				
-/s				

N.B. considerare: persone che effettuano l'ecografia nelle scrofe, negozianti, visitatori, veterinari, fecondatori, squadre di disinfezione etc.



6. ANAMNESI CI	LINICA		
6.1 Data osservazione	primi sintomi:		
	qualifica di chi li ha osse		
•	intomatologia e/o delle le		
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
(da compilare anche i	n seguito al solo rilievo o	nento:///////	REG LA
Categoria*	N. capi sospetti	Azienda di provenienza dei capi sospetti	The state of the s

[•] scrofe, verri, scrofette, suinetti sotto scrofa, lattoni, svezzati, magroni, grassi

7. ANAMNES	SI RECENTE						
7.1 Data prelievo	o:/	/,	•••••				
7.2 Materiale pre	elevato:						
FECI	n° campioni	n° campioni					
EPITELIO	N° campioni	••••••					
SANGUE	N° campioni	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
ORGANI	specificare	••••••					
7.4 Data isolamer	nto dell' <i>enterovirus</i> nto del virus della P sieropositività:	SC: :	/	/			
7.6 Quadro riepilo	ogativo dell'esito si	erologico:					
Categoria*	Capi prelevati	Capi positivi	Tipo Ig	Azienda di provenienza capi positivi			



[•] scrofe, verri, scrofette, suinetti sotto scrofa, lattoni, svezzati, magroni, grassi

8. ANAMNESI REMOTA

8.1 Stato sanitario precedente:	
Azienda accreditata	
Azienda positiva	
Azienda negativa	
P. NOTE E CONCLUSIONI (intendersi come informazioni supplementari non comprerse questionario, nonché la formulazione di una o più ipotesi dell'origine dell'infezioni)	nel
	- CZIO
	_
	<u> </u>
	_
ita della compilazione/	

TIMBRO E FIRMA DEL VETERINARIO

10.PLANIMETRIA DELL'AZIENDA (identificare le strutture presenti dove è stata riscontrata la presenza di positività sierologica, virologica e di sintomatologia clinica)





ALLEG. alla DELIB. N. 899

PIANO DI ERADICAZIONE E DI SORVEGLIANZA DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO, DI CONTROLLO DELLA MALATTIA DI AUJESZKY E DI SORVEGLIANZA DELLA PESTE SUINA CLASSICA SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO

Allegato C CERTIFICATO DI PER IL TRASPO		EZIONE PER GLI AUTON	MEZZI
1. DICHIARAZIONE D	ELL'OPERATORE/CONDUC	ENTE DEL MEZZO DI TRASPO	
Il sottoscritto operato dichiara che il più rec	re/conducente del veicolo . ente scarico di suini è avve	(1 enuto a:	tipo/targa)
Provi	ncia, Luogo	Data	Ora
Questa informazione de	eve essere fornita dall'operato	pre/conducente	
usintezione nanno in L'uote dell'automezzo	ecció e stato sottoposto a la teressato tutti i comparti de ezione si sono svolte:	pulizia e disinfezione. La pulizi ll'automezzo, la rampa di cario	a e la co e le
Provi	ncia, Luogo	Data	Ora
Questa informazione de	eve essere fornita dall'operato	re/conducente	
II disinfettante utilizza	to è stato:		
Data	Luogo	Firma dell'operatore/o	conducente
Nome dell'operatore/cor	aducente in stampatello		





VERBALE DI SOPRALLUOGO IN STALLA DI SOSTA

ASL: DISTRETTO:		
CODICE AZIENDALE:		TO A
DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA	7/3	1373
PROPRIETARIO:	••••	
DETENTORE (se diverso dal proprietario):		
INDIRIZZO DELL'AZIENDA:		
COMUNE: PROVINCIA:		
WETERINARIO CHE HA ESEGUITO IL SOPRALLUOGO:		
POATA DEL SOPRALLUOGO:		
E' presente il registro di carico-scarico degli animali?	Sì	No
Le movimentazioni delle partite sono correttamente documentate? (corretta compilazione del registro, presenza modello 4)	Sì	No
Viene rispettato l'avvicendamento degli animali nei tempi previsti (entro 30 g		_
La disinfezione dei locali di stabulazione viene regolarmente effettuata?		No
Il registro delle disinfezioni viene correttamente compilato?	Sì Sì	No No
Sono presenti disinfettanti idonei per MVS in azienda?	Sì	No
L'apparecchiatura per la disinfezione è funzionante?	Sì	No
Note:		

Timbro e firma del veterinario





ALLEG. alia Della 899 -, 24 SET. 2004

PIANO DI ERADICAZIONE E DI SORVEGLIANZA DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO, DI CONTROLLO DELLA MALATTIA DI AUJESZKY E DI SORVEGLIANZA DELLA PESTE SUINA CLASSICA SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO

ALLEGATO E

PROCEDURE DI DISINFEZIONE RELATIVE ALLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO.-

Disinfettanti efficacia nei confronti dell' enterovirus della Malattia Vescicolare del suino: vengono elencati i principi attivi più efficaci e di cui esiste una sufficiente casistica di impiego pratico.

Idrossido di Sodio (NaOH): alla concentrazione di riferimento del 2% di sostanza attiva e comunque in grado di determinare nella soluzione finale un pH pari a 12.

Idrossido di Potassio (KOH): alla concentrazione di riferimento del 2% di sostanza attiva e comunque in grado di determinare nella soluzione finale un pH pari a 12.

Glutaraldeide: alla concentrazione del 2% di sostanza attiva.

Linee guida d'impiego:

Il disinfettante, a meno che non venga utilizzato per decontaminare miscele, per esplicare una efficace azione deve essere deposto su superfici perfettamente pulite e non eccessivamente assorbenti.

Considerata la forte attività caustica dell'Idrossido di Sodio e di Potassio, tali sostanze dovrebbero essere utilizzate esclusivamente per materiali resistenti (es: muri) o di cui non interessa preservarne l'integrità.

La Glutaraldeide è consigliata soprattutto per la decontaminazione degli automezzi o dei materiali metallici per la assenza di attività caustica.

L'Idrossido di Potassio è consigliato per la decontaminazione del materiale organico (es. liquami) per la possibilità di smaltirlo successivamente come fertilizzante.

In ogni caso si raccomanda una particolare prudenza nonché l'utilizzo delle dovute precauzioni nel maneggiare le sostanze indicate considerato il vario grado di pericolosità (per il contatto e/o per inalazione) nei confronti dell'operatore e l'eventuale impatto ambientale delle stesse, nel rispetto delle normative vigenti in materia.

